

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 210 DEL 31/07/2019

OGGETTO: Sentenza n°1375/2017 della Corte d'Appello di Catania – Sezione Lavoro. Approvazione schema di transazione con il signor Occhipinti Salvatore e disposizioni in merito all'attuazione.-

L'anno duemiladiciannove il giorno Trentuno del mese di Luglio presso la sede del Consorzio di Bonifica n. 8 Catania, il Sig. Nicodemo Francesco, nominato con D.A. di proroga n°29/GAB del 29 marzo 2019, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa fino al 30/09/2019, afferente il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, assistito dal Vice Direttore Generale, Dott. Giuseppe Barbagallo, nominato con Deliberazione n°9/2017, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpatori consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 10 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

VISTO il D.A. n. 10/2017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio I – Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti prot. n. 36366 del 22.11.2013 con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed il controllo sugli atti consortili;

VISTA la delibera n.23 del 18.12.2018 con la quale si è proceduto a prorogare sino al 30 giugno 2019 il "periodo transitorio" già istituito con la sopracitata delibera n.8 del 30.10.2017;

VISTA la delibera n.11 dell'1.7.2019 con la quale si è proceduto a prorogare ulteriormente il "periodo transitorio" sino al 31.12.2019;

VISTO il ricorso promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – dall'Avv. Francesco Allù del Foro di Ragusa, difensore del signor Occhipinti Salvatore elettivamente domiciliato in Santa Croce Camerina in via Caucana n°82, assunto al protocollo consortile al n°6729 del 24/04/2013, con cui il ricorrente richiede il diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dalla data di prima assunzione presso questo Ente oltre la corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati e/o di risarcimento danni;

CONSIDERATO che con sentenza n°577/2014 lo stesso Giudice del Lavoro ha rigettato il suddetto ricorso condannando però questo Consorzio al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità pari a dodici (12) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al giorno del pagamento effettivo;

CONSIDERATO che questo Consorzio ha promosso appello avverso la sentenza sopraccitata;

VISTA la sentenza della Corte d'Appello di Catania – Sezione Lavoro - n°1375/2017, con cui è stata dichiarata la nullità dell'apposizione di termine al contratto stipulato il 02/10/2002 e, per effetto, è stato dichiarato il rapporto in questione a tempo indeterminato sin dall'origine condannando questo Consorzio alla riammissione in servizio del signor Occhipinti Salvatore alle condizioni e mansioni di cui al predetto contratto ed al pagamento delle differenza retributive collegate agli aumenti periodici ed ai passaggi di livello retributivo medio tempore maturati, riconoscendo altresì al ricorrente un'indennità risarcitoria pari a 3 (tre) mensilità e compensando tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;

VISTA la deliberazione n°72 del 09/02/2018 con cui il Commissario Straordinario in esecuzione della citata sentenza e fatti salvi gli esiti del giudizio di Cassazione, ha proceduto alla trasformazione provvisoria a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del signor Occhipinti Salvatore convocando il dipendente in questione per l'avvio al lavoro con nota consortile protocollo consortile n°1509 del 22/02/2019 a far data dal 01/03/2018;

VISTA la nota assunta al protocollo consortile al n°4189 del 24/06/2019, con cui il dipendente Occhipinti Salvatore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Allù, propone di addivenire ad una sospensione concordata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in attesa del giudizio di Cassazione;

VISTA la nota consortile n°4398 del 04/07/2019 con cui è stata riscontrata la superiore richiesta dell'avvocato Allù proponendo le condizioni alle quali risolvere transattivamente ogni potenziale controversia tra questo Consorzio e il signor Occhipinti Salvatore;

VISTA la nota assunta al protocollo consortile al n°4404 del 05/07/2019, con cui l'avvocato Francesco Allù conferma l'accettazione da parte del signor Occhipinti Salvatore di quanto proposto con la suddetta nota da questo Consorzio;

CONSIDERATO che la transazione proposta al signor Occhipinti Salvatore non comporta oneri aggiuntivi per l'Ente;

RITENUTO, per quanto sopra riportato, di poter definire temporaneamente i rapporti reciproci tra il Consorzio mandatario n°8 Ragusa ed il signor Occhipinti Salvatore mediante atto transattivo che preveda che, nelle more del giudizio di Cassazione, lo stesso dipendente non porti ad esecuzione la sentenza n°1375/2017 della Corte d'Appello di Catania, rinunciando espressamente a qualunque diritto nascente in forza della citata sentenza nel periodo tra il deposito della stessa e fino alla vigenza della definenda transazione e si impegni a rinunciare espressamente ed a titolo definitivo all'indennità di cui all'art.32 comma 5° L. n°183/2012 pari a tre (3) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita stabilita nella succitata sentenza con espressa rinuncia di entrambe le parti alle spese di tutti i gradi di giudizio che si intenderanno compensate indipendentemente dall'esito del Giudizio della Suprema Corte di Cassazione;

RITENUTO di approvare lo schema di transazione allegato sub 1 alla presente deliberazione affinché ne faccia parte integrante;

SENTITO il parere favorevole del ^{VIC}Direttore Generale;

DELIBERA


Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

- Di approvare lo schema di transazione allegato sub 1 alla presente deliberazione affinché ne faccia parte integrante;
- Di autorizzare questo Consorzio ad effettuare la sottoscrizione della transazione allegata alla presente deliberazione volta a definire temporaneamente i rapporti reciproci tra il Consorzio mandatario n°8 Ragusa ed il signor Occhipinti Salvatore senza ulteriore onere aggiuntivo per l'Ente,
- Di procedere all'attuazione del suddetto atto, non appena sottoscritto, dando mandato al competente Settore di sospendere il signor Occhipinti Salvatore da ogni rapporto lavorativo senza diritto a retribuzione.-

Letto, confermato e sottoscritto.


IL VICE DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giuseppe Barbagallo)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Sig. Francesco Nicodemo)



ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno 2019, il giorno _____ del mese di _____,

in _____ presso _____

TRA

IL Consorzio di Bonifica 8 Ragusa, mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (C.F. 92014990888), in persona del

_____, con sede

in Ragusa in Via della Costituzione s.n.c. giusta deliberazione n. _____

del _____ ;

E

Il Sig. Occhipinti Salvatore (C.F. CCHSVT77B06H163A), nato a Ragusa, il

06/02/1977, residente a Santa Croce Camerina in Via Conte Rosso n°34, assistito e

rappresentato dall'Avv. Francesco Allù del Foro di _____ ;

PREMESSO CHE

- con sentenza n. 1375/2017 la Corte d'Appello di Catania dichiarava la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le parti in data 02/10/2002,

- dichiarando il rapporto in questione sin dall'origine a tempo indeterminato;
- condannando il Consorzio alla riammissione in servizio del lavoratore, alle condizioni e mansioni di cui al detto contratto;
- condannando il Consorzio al pagamento in favore del lavoratore di un'indennità pari a tre (3) mensilità della retribuzione globale di fatto goduta alla scadenza del termine, oltre spese legali e rimborso spese generali;

- la superiore sentenza è stata impugnata avanti la Corte di Cassazione dal Consorzio di Bonifica mandatario 8 Ragusa e che il giudizio è tutt'ora pendente;

- che nelle more della definizione del giudizio avanti la Corte di Cassazione questo

Consorzio ha provveduto a dare, in autotutela, provvisoria esecuzione alla sopra

citata sentenza n°1375/2017 della Corte d'Appello trasformando il rapporto di

lavoro del signor Occhipinti Salvatore a tempo indeterminato;

- che è interesse delle parti addivenire ad un accordo conciliativo al fine di prevenire

e/o risolvere transattivamente ogni potenziale controversia;

Tutto ciò premesso le parti convengono di conciliare e transigere alle seguenti

condizioni:

1) le premesse formano parte integrante del presente accordo;

2) il signor Occhipinti Salvatore propone al Consorzio di Bonifica ut supra rappresentato, la sospensione concordata senza diritto alla retribuzione del proprio rapporto di lavoro provvisoriamente a tempo indeterminato;

3) il signor Occhipinti Salvatore, nelle more del giudizio di Cassazione sulla sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1375/2017 R.G. si impegna a non avanzare nessuna pretesa economica per tutto il periodo di vigenza della sopra richiesta sospensione;

4) il signor Occhipinti Salvatore si impegna altresì a non avanzare alcuna richiesta per svolgere attività lavorativa presso questo Consorzio nell'ambito dell'art.1 comma 2 della L.R. n.4/06 e art. 1 L.R. n. 14/10 (cc.dd. Garanzie Occupazionali) durante l'intero periodo della sospensione concordata;

5) il signor Occhipinti Salvatore rinuncia espressamente ed a titolo definitivo all'indennità risarcitoria di cui all'art.32 comma 5° L. n°183/2012, pari a tre (3) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dallo stesso, stabilita nella sentenza n°1375/2017 della Corte d'Appello di Catania;

6) il signor Occhipinti Salvatore ed il Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa rinunciano alle spese di entrambi i gradi di giudizio che si intendono compensate indipendentemente dall'esito del Giudizio della Suprema Corte di Cassazione;

7) la presente scrittura avrà vigenza fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di Cassazione riguardante il signor Occhipinti Salvatore ed inerente il riconoscimento del proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

8) l'accordo di conciliazione di cui alla presente scrittura privata è vincolante e va a beneficio di ciascuna delle parti, dei loro rispettivi successori e aventi causa, che saranno vincolati alle condizioni contenute nell'accordo stesso;

9) la presente scrittura viene redatta in duplice copia, da trattarsi una per ciascuna delle parti.

L.C.S.

Il sig. Occhipinti Salvatore

L'avv. Francesco Allù

per il Consorzio